

Avv. Antonino Badalamenti

P.zza San Marino, 14

Tel. 091 6889380

90146 PALERMO

RG N. 1827/14

Sent. N. 1089/16

Cron. N. _____

IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace, Dott.ssa Lucia Bonvissuto, Sez. IV Civile, all'udienza del 07.03.2016 ha pronunciato

SENTENZA

Nella causa iscritta al N. 1827/2014 R.G. affari civili

TRA

_____ entrambi ai fini del presente giudizio
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Badalamenti nel cui studio di p.zza San Marino, 14
Palermo hanno eletto domicilio;

ATTORI

E

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con
sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Mazzola nel cui studio di viale Libertà
n. 167 Palermo, ha eletto domicilio ai fini del giudizio ;

CONVENUTA

E NEI CONFRONTI DI

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore -

CONVENUTA- consumace

OGGETTO : risarcimento danni

1/5 del

Studio Legale Avv. Antonino Badalamenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori, citavano in giudizio la Enel Distribuzione S.p.a e la Enel Servizio Elettrico S.p.a nella persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della loro responsabilità in ordine ai fatti contestati, al pagamento di € 5000.00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

Sul punto precisavano che in data 06.03.2013 intorno alle ore 7:20, all'interno dell'immobile di loro proprietà, sito in Terrasini, si verificava uno sbalzo di tensione (Oltre 500 v) che oltre a provocare l'interruzione della erogazione di energia elettrica nell'intera contrada, causava danni agli elettrodomestici situati all'interno dell'abitazione quali: Scaldacqua elettrico, impianto citofono, presa elettrica da 10/16, alimentatore e carica batteria per Smartphone, camino ventilato, impianto fotovoltaico; solo a seguito di interventi eseguiti dal personale Enel, a seguito di richiesta inoltrata dagli attori, veniva ripristinato il servizio di erogazione intorno alle ore 12:00. Poiché i detti danni erano ritenuti imputabili alle parti convenute, veniva inoltrata richiesta di risarcimento che restava priva di riscontro e, pertanto, veniva adita l'autorità giudiziaria.

Nel corso del giudizio si costituiva la Enel Distribuzione S.P.A con deposito della relativa comparsa ed allegata documentazione, che contestava la fondatezza della domanda di parte attrice di cui chiedeva il rigetto, rilevando che i fatti contestati erano da imputare a particolari condizioni meteorologiche di natura eccezionale che avevano danneggiato la linea elettrica che era stata prontamente ripristinata; non si costituiva la Enel Servizio Elettrico S.P.A, regolarmente citata e dichiarata contumace.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata, con l'esame dei testi indotti dalle parti al cui esito veniva disposta la CTU; con provvedimento del 01.12.2015 del giudice coordinatore, il giudizio veniva riassegnato al giudicante redigente che con provvedimento del 10.12.2015 fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, ed all'udienza appositamente fissata le parti precisavano le rispettive conclusioni come da apposite comparse conclusionali, e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2/5 del

Preliminarmente accertata la sussistenza dei presupposti formali e processuali la domanda è ritenuta ammissibile e procedibile.

Nel merito le risultanze a cui si è pervenuti a seguito dell'attività istruttoria espletata in udienza, esaminate nel loro complesso e valutate ex art. 116 c.p.c. sono ritenute sufficienti al fine di potere ritenere assolto l'onere di parte attrice ex art. 2697 c.c. a fronte del quale essa è tenuta a dimostrare i fatti posti a sostegno della propria domanda.

Sussiste la legittimazione passiva di Enel Distribuzione S.p.a rilevato che l'utente, odierno attore, ha stipulato con essa il contratto di somministrazione; a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Industria, l'ENEL s.p.a ha assunto la titolarità e la funzione di Gestore della Rete di trasmissione nazionale, ma l'Enel S.p.A altro non è se non la società che, per effetto del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, ha costituito singole società operanti al fine dello svolgimento delle attività di produzione, distribuzione e di vendita ai clienti, e tra queste rientra l'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A che pur avendo una personalità giuridica autonoma è sempre controllata dall'ENEL SPA con cui ha gli stessi interessi e le medesime finalità (V. sul punto "Il risarcimento del danno da Black-out" di Mario Tocci e Raffaella Crisafi; e sentenza del 29.09.2004 del Giudice di Pace di Marcianise (CE).

L'identità fra società trasformata e società risultante dalla trasformata, comporta che il soggetto passivo è sempre lo stesso, anche se è mutato il tipo di società o la denominazione, non si è in presenza di due soggetti diversi. La Suprema corte sostiene che "la trasformazione della società comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societario già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingue dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegue una personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto un'altra forma, né da forma ad un nuovo centro di rapporti giuridici, ma sopravvive senza perdere la identità soggettiva (Cass. Civ. 12.11.2003 n. 17066; Cass. Civ., 01.09.2003 n. 12752); l'Enel Distribuzione non ha provato che l'utente riceveva l'energia da altre imprese auto produttrici indipendenti dall'Enel ai sensi del combinato disposto degli art. 1 IV c., e 4 n. 6 della legge del 6/12/1962 n. 1643.

Nel caso in esame come da documentazione in atto risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione detta anche di fornitura; con il detto contratto, secondo le disposizioni di cui all'art. 1559 c.c. una parte, detta somministrante, si obbliga dietro pagamento di un prezzo a corrispondere a favore dell'altra parte, somministrato, prestazioni periodiche o continuative di cose. Tale contratto è dunque destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi dell'utente. Il somministrante, quindi, assume l'obbligo oltre che di erogare la fornitura di garantirne la quantità concordata e di apprestare i mezzi

necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale ed, ovviamente, assume anche il rischio legato alla mancata fornitura del servizio e, pertanto in caso di inadempimento è tenuto a risponderne secondo le disposizioni di cui all'art. 1218 c.c. tranne che non dimostri che il detto inadempimento sia riconducibile al caso fortuito o forza maggiore, determinando l'inversione dell'onere della prova.

A fronte delle risultanze istruttorie risulta provato e non contestato che in data 06.03.2013 dalle ore 7.20 alle ore 12.00 la contrada di _____ di Terrasini, ove si trova ubicata l'abitazione degli attori, è stata interessata dalla interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica; non risulta invece provato che tale inadempimento possa essere ricondotto al caso fortuito o forza maggiore e cioè a degli eventi imprevedibili ed inevitabili idonei ad escludere ogni responsabilità delle parti convenute; a fronte delle dichiarazioni resi dai testi indotti dalla convenuta Enel Distribuzione, è emerso che alla data degli eventi oggetto del giudizio, la zona in questione fu interessata da forti raffiche di vento ma, il teste _____ ca ha dichiarato che dopo essersi recato in Contrada _____ i _____, constatava che la zona era priva di energia elettrica e, dopo avere precisato di non confermare di aver visto la presenza di rami abbattutisi sulle linee elettriche aeree di BT che alimentavano l'utenza nell'abitazione degli attori, ha anche precisato di avere eseguito, al fine di ripristinare l'erogazione di energia elettrica, interventi di riparazione su cavi elettrici interrati sui quali non si erano abbattuti rami di alberi (V. Verbale di udienza del 09.04.2015) ciò a sostegno delle risultanze a cui è pervenuto il CTU, condivise e fatte proprie dal giudicante, a fronte dei quali, risulta accertato che il corto circuito che ha provocato l'aumento di tensione ed il danneggiamento degli elettrodomestici all'interno dell'abitazione degli attori è stato causato dalla rottura di un giunto di collegamento fra due cavi elettrici interrati di media tensione posti in prossimità dell'abitazione degli attori, dovendosi perciò escludere, tenuto conto che i cavi danneggiati si trovavano interrati a circa un metro di profondità, l'incidenza delle raffiche di vento e l'abbattimento degli alberi sui detti cavi, il corto circuito che ha determinato l'aumento di tensione e l'interruzione di corrente risulta riconducibile ad una errata realizzazione del giunto da parte dei tecnici dell'Enel.

In ordine alla quantificazione del danno richiesto, esaminate le fatture agli atti e tenuto conto che il CTU ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti provati nel corso del giudizio ed i danni lamentati dagli attori, ai quali non può essere imputata alcuna corresponsabilità, stante che dagli accertamenti tecnici è emerso l'integrità e la conformità alla normativa vigenti dell'impianto elettrico e la presenza degli elettrodomestici danneggiati

4/5 del

all'interno dell'immobili, oltre che al loro perfetto stato di mantenimento, risulta dovuta la somma richiesta di € 5000,00.

Pertanto, le parti convenute sono tenute a corrispondere in solido la somma di € 5000,00 in favore degli attori a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza delle parti, e si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale, € 120,00 per spese vive, oltre spese generali IVA e CPA. E' dovuto anche il rimborso delle spese di CTU pari ad € 1.532,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente decidendo accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata da _____, per come in atti rappresentati e difesi;

- condanna le parti convenute in solido al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori.

- Le spese del giudizio seguono la soccombenza, in solido, delle parti convenute, e si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale € 120,00 spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU pari ad € 1532,29.

Palermo lì 07.03.2016

GIUDICE DI PACE
III